

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN "ASSISTENZA SANITARIA" – (CLASSE L/SNT4) –
INTERATENEI CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**

Indice:

Art. 1 - Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 2
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 3
Art. 5 - Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 - Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 - Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 5
Art. 8 - Trasferimenti e passaggi da altri corsi di studio o atenei e riconoscimento crediti	pag. 5
Art. 9 - Piani di studio	pag. 5
Art. 10 - Prova finale	pag. 6
Art. 11 - Conseguimento della laurea	pag. 7
Art. 12 - Tutorato	pag. 7
Art. 13 - Assicurazione della qualità della didattica	pag. 8
Art. 14 - Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 8
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 8

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in "Assistenza Sanitaria" (L/SNT4), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on-line all'indirizzo www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html.

2. Il CdS interateneo afferisce al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Assistenza Sanitaria, di seguito indicato con CCdS (Consiglio del Corso di Studi), che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, il numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione), sono consultabili on-line sul portale

www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

L'accesso al corso avviene previo superamento di apposita prova secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a numero programmato a livello nazionale (Legge n. 264/99) e dal relativo bando emanato da UNIMORE.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, gli studenti devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica.

3. Le conoscenze richieste sono verificate attraverso una prova scritta di ammissione, il cui contenuto è definito da apposito decreto ministeriale. Le modalità di accertamento del test di ammissione sono dettagliatamente pubblicizzate, con congruo anticipo, nel bando concorsuale.

Qualora se ne manifesti la necessità, il CCdS può attribuire obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nelle materie di Biologia e/o Chimica. Gli OFA vengono attribuiti agli studenti che devono colmare alcune lacune in Biologia e/o Chimica quando, sulla base degli esiti della prova di ammissione, non raggiungono almeno il 10% del punteggio massimo a disposizione nelle discipline di biologia e/o chimica.

4. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono nella frequenza di un corso di Biologia e/o Chimica indicato dal CdS, anche mediante una formazione a distanza (FAD), e nel superamento di apposita prova di verifica delle conoscenze. Le modalità di accertamento e i contenuti della prova di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati sul sito web del CdS www.assistenzasanitaria.unimore.it, con congruo anticipo.

5. Lo studente che risulti non aver assolto eventuali OFA assegnati entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro Corso di studi, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un unico percorso, che è attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di Corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, sono consultabili nella scheda sintetica del Corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.unimore.it oppure sul sito web del CdS www.assistenzasanitaria.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it oppure sul sito www.unimore.it oppure sul sito web del CdS www.assistenzasanitaria.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 15 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, fatte salve le attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (laboratorio/esercitazioni e tirocinio infermieristico), indicate nell'ordinamento didattico del Corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

5. Qualora nello stesso insegnamento siano previsti più moduli e affidati compiti didattici a più di un docente, è prevista la nomina di un coordinatore di insegnamento, designato a cadenza annuale dal CCdS.

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 - Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione contestuale, collegiale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o un'idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo, non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, prova scritta, relazione scritta od orale sull'attività svolta, test con domande a risposta aperta o a scelta multipla, prova di laboratorio, esercitazione al computer, prove pratiche (simulazione di competenze/abilità dell'assistente sanitario, pianificazione assistenziale scritta di casi clinici, report di casi clinici) e osservazione diretta della performance dello studente nell'ambito del tirocinio professionalizzante. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente/tutor responsabile dell'attività formativa e comunicate agli studenti all'inizio del corso.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non possono essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Le propedeuticità nel superamento degli esami degli insegnamenti sono definite e approvate dal CCdS e dettagliatamente pubblicate sul sito web del CdS www.assistenzasanitaria.unimore.it.

6. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, essa verrà verificata tramite prova scritta e/o orale volta a verificare il raggiungimento della soglia di conoscenza minima B1 ad eccezione di diversa indicazione fornita dal CCdS prima dell'inizio dell'Anno Accademico.

La valutazione certificativa annuale dell'insegnamento di Tirocinio professionalizzante del I, II, III anno si compone delle valutazioni positive conseguite in tirocinio, negli esami relativi alle esercitazioni e al laboratorio professionalizzante, negli elaborati scritti e nell'esame finale annuale.

I risultati dei periodi di studio/tirocinio effettuati all'estero sono verificati da apposita commissione, secondo le modalità stabilite per la mobilità degli studenti e ricercando la coerenza del piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

7. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento lo studente dovrà avere frequentato almeno il 66% delle ore di attività d'aula e il 100% delle ore di attività di laboratorio/esercitazioni e tirocinio professionalizzante previste per la coorte di riferimento. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

8. Sono previsti almeno sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento), nei periodi di interruzione delle lezioni. Il calendario degli appelli deve essere reso noto con congruo anticipo, ossia entro 30 giorni dall'inizio di ogni semestre.

Di tali appelli cinque devono essere così ripartiti:

- due appelli a distanza minima di 15 giorni nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre;
- due appelli a distanza minima di 15 giorni tra giugno e luglio;
- un appello a settembre.

Oltre al minimo di sei appelli per anno solare per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso sono previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Tale possibilità può essere estesa a studenti in debito di esami di anni precedenti ma in regola con l'attestazione di frequenza e ad altre categorie di studenti, tra cui i ripetenti e altri con esigenze specifiche, dopo autorizzazione del CCdS.

9. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di otto anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti teorici o pratici provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

10. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 - Iscrizione agli anni successivi

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 5 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA, per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, è richiesta:

- a) l'acquisizione delle attestazioni di frequenza a tutti gli insegnamenti previsti nel proprio anno di corso della coorte di riferimento;
- b) lo svolgimento del 100% dell'Attività Formativa Professionalizzante prevista nel proprio anno di corso della coorte di riferimento.
- c) il conseguimento di un numero minimo di CFU eventualmente previsto per l'ammissione al 2° o al 3° anno di corso, come stabilito annualmente dal CCdS e pubblicato sul sito del CdS www.assistenzasanitaria.unimore.it

Nel caso in cui non venga soddisfatta anche solo una delle precedenti condizioni lo studente verrà iscritto all'anno appena frequentato in qualità di studente ripetente.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.

Art. 7 - Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

Art. 8 - Trasferimenti e passaggi da altri corsi di studio o atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri atenei o il passaggio da altri corsi di studio trasferimento è consentito, soltanto in caso di posti disponibili, previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, in conformità all'apposito bando di ammissione/trasferimento pubblicato sul sito UNIMORE alla pagina www.unimore.it/bandi/StuLau.html

Il riconoscimento di CFU avviene ad opera del CCdS, che si avvale di apposita commissione dallo stesso nominata, secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un CdS della medesima classe (L/SNT4), la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non sarà inferiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b) se lo studente proviene da un Corso di Studio appartenente ad una classe diversa dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o di un altro Ateneo, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già maturati dallo studente, in relazione al numero di CFU e ai programmi svolti nei diversi moduli di insegnamento, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. I riconoscimenti o i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- c) eventuali ulteriori criteri individuati dal CCdS e riportati nell'apposito bando.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo il voto finale sarà il risultato della media tra il voto originario e quello ottenuto nel colloquio. In caso di più moduli appartenenti allo stesso insegnamento convalidati, il voto finale sarà la media ponderata dei voti dei singoli moduli.

Art. 9 - Piani di studio

1. Il CdS è articolato su un unico Piano degli Studi conforme all'ordinamento didattico del corso. Gli studenti sono tenuti a seguire l'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione, non è prevista la possibilità di un piano di studio individuale.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente (d'ora in poi denominate AS) previste dal piano degli studi, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo, tra quelle annualmente proposte dal CdS, oppure dagli stessi studenti e approvate dal CCdS. Le AS sono finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze e aspetti formativi che ottimizzino la preparazione e la formazione del discente, consentendo una personalizzazione del curriculum dello studente.

Le AS proposte di da parte di studenti del Corso, vanno presentate per l'approvazione mediante apposito modulo disponibile sul sito web del CdS www.assistentzasanitaria.unimore.it. La richiesta deve essere trasmessa al Direttore dell'Attività Didattica almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa. L'accettazione dell'accreditamento verranno resi noti sul sito del CdS www.assistentzasanitaria.unimore.it. Tali AS sono registrate come "Idoneità" e il numero di CFU che a loro compete viene stabilito dal Direttore delle Attività Didattiche. Se lo studente decide di partecipare ad un evento non accreditato non riceverà alcun riconoscimento in termini di CFU.

3. La frequenza delle AS non deve interferire con la frequenza delle attività formative obbligatorie.

Art. 10 - Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale, con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di assistente sanitario, è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi:

- a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie del profilo professionale dell'assistente sanitario;
- b) la redazione di un elaborato di tesi e la sua dissertazione.

La prova pratica consiste in un elaborato su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale con domande a risposta aperta e chiusa. La prova comprende una selezione di quesiti di problem solving e di presa di decisione nelle aree di competenza dell'assistente sanitario.

Scopo della tesi è quello di impegnare lo studente in un lavoro di progettazione, di sviluppo e di ricerca, che contribuisca sostanzialmente al completamento della sua formazione professionale e scientifica. Il contenuto della tesi deve essere incentrato sulle peculiarità della professione dell'assistente sanitario.

Le due diverse parti della prova finale concorrono in egual misura alla determinazione del voto finale. Alla prova pratica viene attribuito un massimo di 5 punti; in caso di valutazione insufficiente (< 3), l'esame si interrompe e si ritiene non superato. All'elaborato di tesi e alla sua dissertazione viene attribuito un punteggio massimo di 5 punti. La valutazione della tesi sarà basata sui seguenti criteri:

- elaborato scritto: tipologia, rilevanza e pertinenza degli argomenti con la professione di assistente sanitario, accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica, livello di approfondimento del lavoro svolto;
- presentazione orale: efficacia dell'esposizione, padronanza dell'argomento, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, partecipazione alla discussione;
- apporto individuale: impegno, autonomia e contributo critico del laureando.

È prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato di tesi in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Ogni studente concorda l'argomento oggetto di discussione della tesi con un responsabile di insegnamento del CdS, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. Lo studente comunica al Presidente del CCdS l'argomento della tesi e del titolare dell'insegnamento di cui sopra tramite specifica modulistica scaricabile dal sito web del CdS www.assistentzasanitaria.unimore.it almeno 6 mesi prima del sostenimento della prova finale.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Rettore su proposta del CCdS.

4. La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo incluso tra ottobre e novembre e la seconda in marzo-aprile.

La commissione giudicatrice per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, e comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine professionale. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. I rappresentanti ministeriali sono da computare in eccedenza al numero dei componenti di cui ai precedenti punti. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

5. Ulteriori informazioni relative alle modalità operative relative alla prova finale e alla redazione dell'elaborato della tesi sono consultabili sul sito web del CdS www.assistenzasanitaria.unimore.it.

Art. 11 - Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste e dopo aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:
 - a) della media ponderata secondo il numero di CFU dei singoli insegnamenti, dei voti espressi in trentesimi conseguiti negli esami di profitto previsti dal piano degli studi del CdS, espressa in centodecimi;
 - b) dell'incremento di voto, fino a un massimo di 10/110, conseguito nella prova finale;
 - c) dell'eventuale incremento di voto legato alla presenza di lodi nelle prove di profitto degli insegnamenti (0,1 punto per lode);
 - d) dell'eventuale incremento di voto (1/110) legato al conseguimento della laurea entro la durata normale del corso;
 - e) dell'eventuale incremento di voto (1/110) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale;
 - f) dell'eventuale incremento di voto (1/110), attribuito a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".

La lode può essere attribuita, con parere unanime della Commissione per la prova finale, ai candidati che conseguano un punteggio finale $\geq 110/110$ e almeno 1 lode negli esami di profitto.

4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni), fatto salvo l'obbligo di aver completato l'attività di laboratorio e tirocinio professionalizzante. È possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di Corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 - Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 - Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione AQ (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 - Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei Corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Ateneo, di Dipartimento e del CdS, rispettivamente agli indirizzi www.unimore.it, www.neubiomet.unimore.it e www.assistenzasanitaria.unimore.it.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio e ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia e al Regolamento Didattico di Ateneo.